## REGOLAMENTO (CE) N. 1084/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1999

che stabilisce l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che occorre stabilire un elenco delle autorità competenti che possono autorizzare la vendita, la fornitura o l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi ai fini e alle condizioni stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio e alle quali vanno trasmesse le notifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio è stabilito come indicato in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

<sup>(&#</sup>x27;) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 7.